

TITOLO MISURA	2021IT16RFPR010 - CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA "INVESTIMENTI – LINEA IMPRESA EFFICIENTE" A VALERE SULL'AZIONE 2.1.3 DEL PR FESR 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA
FINALITÀ	La presente misura intende agevolare l'attivazione di investimenti dedicati all'efficientamento energetico delle imprese attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento e/o rinnovo degli impianti produttivi (eventualmente combinati con il ricorso ad energie rinnovabili) finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti (di seguito "Progetto/i").
PRS DI LEGISLATURA	Pilastro n.4 "Lombardia Terra di Imprese e di Lavoro" Ambito strategico 4.1 "Ecosistema di imprese" Obiettivo strategico 4.1.1 "Sostenere gli investimenti per la transizione green e digitale delle imprese lombarde" Azione 4.1.1.1 "Agevolare l'attivazione di investimenti per l'efficientamento energetico delle imprese per favorire la riduzione dell'impatto ambientale degli impianti produttivi"
SOGGETTI BENEFICIARI	Possono presentare domanda di partecipazione le PMI ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito "Regolamento GBER" o "GBER") in possesso dei seguenti requisiti: – siano regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio) alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso attuativo; – abbiano una sede operativa (come risultante da visura camerale) nella quale realizzare il Progetto in Lombardia alla data di presentazione della domanda o costituiscano una sede operativa in Lombardia entro e non oltre il momento della concessione dell'agevolazione; – rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. in ottemperanza all'art. 73 c.2 lett. d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

	– ove applicabile, siano in regola con quanto previsto dall'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i., in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni. Sono escluse: – le imprese afferenti al codice Istat Ateco 2025 sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della L.r. n. 31/2008 art. 13 bis; – le imprese afferenti al codice Istat Ateco 2025 sezione L (Attività finanziarie e assicurative, già sezione K del codice Istat Ateco 2007); – le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7.1.c del Regolamento (UE) n. 2021/1058 ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025; – le imprese che si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2 paragrafo 18 del Regolamento GBER; – le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento GBER; – le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015; – le imprese che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità); – le imprese che non siano in regola con la normativa antimafia vigente, laddove applicabile; – in caso di applicazione del Regolamento n. 2023/2831 (di seguito Regolamento de minimis), le imprese in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 di tale Regolamento; – in caso di applicazione del Regolamento de minimis, le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 di tale Regolamento.
SOGGETTO GESTORE	Finlombarda S.p.A. ex art. 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 43.232.662,12 (quarantatremilioniduecentotrentaduemilaseicentosessantadue/12) comprensiva dei costi di gestione. La suddivisione tra contributo a fondo perduto e Fondo di garanzia, nonché le eventuali successive variazioni nella suddivisione conseguenti all'andamento dell'entità delle agevolazioni richieste, sono demandate a successivi provvedimenti del dirigente competente. Le risorse relative ai finanziamenti sono rese disponibili da intermediari finanziari che abbiano sottoscritto la Convenzione Quadro con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. del 14 novembre 2022 n. 7345 (denominati soggetti finanziatori) e la scheda tecnica di misura relativa alla presente misura.
FONTE DI FINANZIAMENTO	PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
REGIME DI AIUTO	L'agevolazione viene concessa ed erogata nel rispetto: - degli articoli 1 "Campi di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetti di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Controllo" del Regolamento GBER, nonché ai sensi degli articoli: a) 38 "Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici" paragrafo 8; b) 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8; - del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis e in particolare degli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica", 3 "Aiuti de minimis", 4 "Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo", e 6 "Monitoraggio e comunicazione". L'intensità complessiva dell'aiuto percepito dal soggetto beneficiario è pari alla sommatoria dell'aiuto percepito sotto forma di garanzia gratuita e dell'aiuto percepito sotto forma di contributo a fondo perduto. L'aiuto percepito sotto forma di garanzia gratuita, determinato attraverso il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010, è espresso in ESL ed è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della garanzia gratuita concessa.

Di seguito si riportano le intensità d'aiuto massime concedibili per dimensione di impresa e regime di aiuto:

	% ESL garanzia + % contributo a fondo perduto	
	Micro e piccole imprese	Medie imprese
Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici (art. 38 GBER paragrafo 8)*	25%	20%
Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8)	50%	
Regolamento de minimis	30% fino a d un massimo di euro 300.000	

*Nell'applicazione dell'art. 38 del GBER, come previsto al paragrafo 8, i costi ammissibili - determinati senza scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva - corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica. Le relative intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo sono ridotte del 50%.

Di seguito si riportano le percentuali di contributo a fondo perduto massimo concedibili per dimensione di impresa e regime di aiuto:

	% CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO MASSIMO CONCEDIBILE	
	Micro e piccole imprese	Medie imprese
Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici (art. 38 GBER paragrafo 8)	20%	15%
Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8)	45%	

	<table border="1" data-bbox="507 188 1417 288"> <tr> <td data-bbox="507 188 916 288">Regolamento de minimis</td><td data-bbox="916 188 1417 288">25% fino a d un massimo di euro 250.000</td></tr> </table> L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali). Le agevolazioni sono concesse ed erogate nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017 e s.m.i..	Regolamento de minimis	25% fino a d un massimo di euro 250.000
Regolamento de minimis	25% fino a d un massimo di euro 250.000		
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione si compone di: – un contributo a fondo perduto; – una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine concesso ed erogato dai soggetti finanziatori. Qualora l'intensità di aiuto totale dell'agevolazione concedibile (intesa come sommatoria del contributo a fondo perduto e dell'ESL relativo alla garanzia) superi l'intensità d'aiuto massima prevista dal regime d'aiuto applicato o, in caso di applicazione del Regolamento de minimis, superi il plafond disponibile, il contributo a fondo perduto sarà ridotto al fine rispettare l'intensità di aiuto massima consentita, non comportando un aumento della quota di finanziamento; in tal caso, il soggetto beneficiario dovrà cofinanziare con risorse proprie al fine di garantire la copertura del 100% dell'investimento. In ogni caso la somma tra contributo a fondo perduto e finanziamento garantito non potrà superare euro 5.000.000,00 per Progetto. Il massimale è tale anche nel caso in cui venga presentato un Progetto che preveda un investimento di valore superiore. <u>Contributo a fondo perduto</u> Il contributo a fondo perduto è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili in relazione al regime d'aiuto applicato, mentre il finanziamento garantito è volto a finanziare la quota parte non coperta dal contributo a fondo perduto, fino alla copertura del 100% dell'investimento ammissibile. <u>Garanzia</u> La garanzia regionale gratuita coprirà a prima richiesta il 70% dell'importo di ogni singolo finanziamento supportato dalla garanzia medesima e nel limite, a favore di ciascun soggetto finanziatore, del 22,5% dell'importo del portafoglio dei finanziamenti concessi da ciascun soggetto finanziatore.		

	I finanziamenti ammissibili alla garanzia regionale hanno le seguenti caratteristiche: – <u>Importo</u>: fino a un massimo di euro 4.250.000,00; – <u>Tasso di interesse</u>: tasso di mercato applicato alle risorse finanziarie messe a disposizione dai soggetti finanziatori convenzionati; – <u>Durata</u>: compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 anni, incluso un preammortamento minimo di 1 anno e massimo di 2 anni; – <u>Modalità di erogazione</u>: una prima quota alla sottoscrizione del contratto, rilasciata la garanzia regionale, secondo le valutazioni dei soggetti finanziatori e comunque a scelta tra il 20%, il 50% ed il 70% dell'importo complessivo; quota a saldo, a conclusione del Progetto; – <u>Ulteriori garanzie</u>: a supporto dei finanziamenti, i soggetti finanziatori potranno richiedere ulteriori garanzie reali o personali, non di natura pubblica, per un importo massimo pari alla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia (massimo 77,5% del finanziamento).
INTERVENTI AMMISSIBILI	Il soggetto richiedente potrà presentare domanda per Progetti che: i. comportino investimenti dedicati all'efficientamento energetico, attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento e/o rinnovo degli impianti produttivi esistenti, eventualmente combinati con il ricorso ad energie rinnovabili, finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti; ii. determinino una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti registrate in Lombardia (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante relativamente all'intera sede oggetto del Progetto o ad uno o più processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto; iii. abbiano un valore compreso tra un importo minimo pari a euro 100.000,00 e un importo massimo pari a euro 5.000.000,00. Il Progetto per essere ammissibile deve essere realizzato esclusivamente nella sede dichiarata in domanda ed essere corredato da una diagnosi energetica che può riguardare l'intera sede o uno o più processi produttivi svolti in tale sede e che deve obbligatoriamente: i. essere redatta in conformità alla norma UNI EN 16247; ii. riportare l'effettivo consumo energetico e le emissioni climalteranti ex ante del soggetto richiedente per l'intera sede oggetto del Progetto o per uno o più processi produttivi svolti in

	tale sede ed interessati dal Progetto, rilevati per 12 mesi consecutivi antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione¹; la sede oggetto del Progetto dichiarata in domanda deve essere rilevabile nella visura camerale del soggetto richiedente per l'intero periodo di rilevazione del consumo energetico e delle emissioni climalteranti; sono ammissibili dati rilevati diversamente da quelli sopra indicati solo nelle seguenti due eccezioni: - nel caso di trasferimento di uno o più processi produttivi da una sede precedente in Lombardia alla sede dichiarata in domanda quale sede di realizzazione del Progetto: in tal caso è possibile riportare i dati dei consumi e delle emissioni climalteranti ex ante del soggetto richiedente riferiti pro tempore ad entrambe le sedi nei 12 mesi di rilevazione², normalizzando i maggiori o minori consumi ed emissioni derivanti dal mero cambio di sede; - nel caso di fusione per incorporazione di un'azienda, acquisto di un ramo d'azienda o operazioni similari: in tal caso è possibile riportare i dati pro tempore dei consumi e delle emissioni climalteranti ex ante relativi ai processi produttivi svolti da un soggetto diverso dal soggetto richiedente nella sede di realizzazione del Progetto per i 12 mesi consecutivi di rilevazione³, fermo restando la continuità delle attività svolte ex ante ed ex post; iii. riportare il consumo energetico e le emissioni climalteranti stimati ex post a seguito della realizzazione del Progetto relativamente all'intera sede oggetto del Progetto o ad uno o più processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto, con il dettaglio dell'effetto derivante da ciascun intervento per cui si richiede l'agevolazione; iv. attestare una riduzione delle emissioni ex post, a seguito della realizzazione del Progetto, pari almeno al 30% delle emissioni ex ante; v. individuare gli interventi e i relativi costi per cui si richiede l'agevolazione in coerenza con le voci di spesa ammissibili dalla presente misura. In presenza di più sedi operative ubicate in Lombardia, il soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda. Il Progetto deve, quindi, essere realizzato unicamente presso una sola sede operativa ubicata in Lombardia per la quale è stata redatta la diagnosi energetica.
--	---

¹ Il primo mese di rilevazione non può essere antecedente a 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione.

² Cfr. nota precedente.

³ Cfr. nota precedente

	Ulteriori specifiche dei Progetti ammissibili, nonché gli obblighi dei soggetti beneficiari, saranno dettagliati nell'Avviso attuativo. Non saranno ammessi Progetti: – rientranti nei casi di esclusione di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 con particolare riferimento al divieto di finanziare gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili; – destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia. Nell'Avviso attuativo saranno dettagliati gli elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS al Programma FESR 2021-2027 in riferimento al rispetto del principio DNSH. Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i Progetti non sono soggetti a tale verifica in quanto non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.								
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione, purché funzionali alla realizzazione del Progetto ed espressamente indicate nella diagnosi energetica: <table border="1" data-bbox="491 1263 1430 2042"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 1263 1211 1384">Voci di spesa ammissibili</th><th data-bbox="1211 1263 1430 1384">Regime di aiuto</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 1384 1211 1637">a) Macchinari, impianti di produzione, attrezzature e hardware necessari per il conseguimento delle finalità produttive, in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto del Progetto oppure funzionali al raggiungimento degli obiettivi dichiarati di efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni.</td><td data-bbox="1211 1384 1430 1637">art. 38 GBER paragrafo 8</td></tr> <tr> <td data-bbox="491 1637 1211 1783">b) Sistemi di domotica per il risparmio energetico e/o apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione non LED e/o sistemi di monitoraggio dei consumi energetici.</td><td data-bbox="1211 1637 1430 1783">art. 38 GBER paragrafo 8</td></tr> <tr> <td data-bbox="491 1783 1211 2042">c) Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili solo in combinazione con la voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b). Gli impianti solari fotovoltaici sono ammissibili solo se realizzati su edifici o su strutture preesistenti (pensiline, tettoie o serre).</td><td data-bbox="1211 1783 1430 2042">art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8</td></tr> </tbody> </table>	Voci di spesa ammissibili	Regime di aiuto	a) Macchinari, impianti di produzione, attrezzature e hardware necessari per il conseguimento delle finalità produttive, in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto del Progetto oppure funzionali al raggiungimento degli obiettivi dichiarati di efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni.	art. 38 GBER paragrafo 8	b) Sistemi di domotica per il risparmio energetico e/o apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione non LED e/o sistemi di monitoraggio dei consumi energetici.	art. 38 GBER paragrafo 8	c) Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili solo in combinazione con la voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b). Gli impianti solari fotovoltaici sono ammissibili solo se realizzati su edifici o su strutture preesistenti (pensiline, tettoie o serre).	art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8
Voci di spesa ammissibili	Regime di aiuto								
a) Macchinari, impianti di produzione, attrezzature e hardware necessari per il conseguimento delle finalità produttive, in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto del Progetto oppure funzionali al raggiungimento degli obiettivi dichiarati di efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni.	art. 38 GBER paragrafo 8								
b) Sistemi di domotica per il risparmio energetico e/o apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione non LED e/o sistemi di monitoraggio dei consumi energetici.	art. 38 GBER paragrafo 8								
c) Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili solo in combinazione con la voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b). Gli impianti solari fotovoltaici sono ammissibili solo se realizzati su edifici o su strutture preesistenti (pensiline, tettoie o serre).	art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8								

	d) Impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati come CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili solo in combinazione con la voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b).	art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8
	e) Impianti per la produzione di energia termica a fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 – ALL. VII, attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomasse ⁴ solo in combinazione con la voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b). Gli impianti solari termici sono ammissibili solo se realizzati su edifici o su strutture preesistenti (pensiline, tettoie o serre).	art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8
	f) Impianti per la produzione di energia termica non alimentati a fonti fossili diversi da quelli di cui alla voce e) per un importo massimo pari al doppio della voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b).	Regolamento de minimis
	g) Sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta solo in combinazione con la voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b).	Regolamento de minimis
	h) Spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione del Progetto (per esempio, per progettazione, relazioni tecniche specialistiche e diagnosi energetiche) per un importo massimo pari al 10% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g).	Regolamento de minimis
	Non saranno ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00). Le specifiche delle tipologie di spesa ammissibili saranno dettagliate nell'Avviso attuativo.	
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Le domande di partecipazione saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.) secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande sulla piattaforma Bandi e Servizi. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima	

⁴ Ai fini dell'ammissibilità di impianti alimentati a biomasse è necessario il rispetto dei requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n. XI/5360 del 11 ottobre 2021 e s.m.i. come dettagliati nell'Avviso attuativo.

	del 10% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria. Ciascun soggetto richiedente può presentare più di una domanda, purché: a) vi sia stata ritiro formale o rinuncia alle precedenti domande di partecipazione; b) eventuali precedenti domande di partecipazione non siano state ammesse o siano state oggetto di provvedimento di decadenza; c) sulle domande precedenti sia stato già erogato il contributo a fondo perduto. Per le caratteristiche dei Progetti oggetto di agevolazione a valere sulla presente misura, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio sopra descritto si individua, ex art. 5 della L.R. n. 1/2012 e della L. n. 241/1990, un termine massimo di centoventi giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le domande di partecipazione, corredate dalla delibera di finanziamento di un soggetto finanziatore, dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi nei tempi e secondo le modalità indicate nell'Avviso attuativo. L'attività istruttoria (formale e tecnica) è effettuata dal Soggetto Gestore. Nell'ambito dell'istruttoria formale il Soggetto Gestore verifica la classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia; non sono ammissibili le imprese con classificazione 11, 12 e "unrated" (UN). In caso di esito positivo delle verifiche formali, viene effettuata la valutazione tecnica delle domande che si articola in due momenti sequenziali. In primo luogo, viene verificato che il Progetto, come riportato in una diagnosi energetica, determini una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante relativamente alla specifica sede oggetto del Progetto; solo in caso di esito positivo di tale verifica, viene effettuata la valutazione tecnica che si basa sui seguenti criteri (con un punteggio massimo attribuibile pari a 100 punti al netto della premialità).

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione		Punteggio massimo
Qualità dell'operazione (da 0 a 30 punti)	Qualità progettuale in termini di coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo		da 0 a 10 punti – con soglia minima pari a 6 punti
	Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione	Coerenza dei costi	da 0 a 10 punti
		Coerenza dei tempi di realizzazione	da 0 a 10 punti
Sostenibilità dell'operazione (da 0 a 70 punti)	Capacità di generare effetti in termini di riduzione dei consumi energetici		da 0 a 45 punti
	Capacità di recupero di energia e/o di cattura dei gas serra dai cicli produttivi		da 0 a 5 punti
	Integrazione di impianti FER (potenza installata) e capacità di accumulo per migliorare il livello di autoconsumo e autosufficienza energetica		da 0 a 20 punti
Punteggio massimo assegnabile al netto delle premialità			100 punti
Premialità	Presenza di azioni legate al recupero dei materiali e alla riduzione della produzione di rifiuti		4 punti

Per essere ammessi all'agevolazione, il punteggio complessivo deve essere pari ad almeno 60 punti, inclusa la premialità, ed il punteggio relativo al criterio "Qualità progettuale in termini di coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo" deve essere sufficiente.

Conclusa la fase istruttoria, sulla base delle risultanze trasmesse dal Soggetto Gestore, il Responsabile del procedimento procede all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni

	(garanzia e contributo a fondo perduto) o di rigetto della domanda di partecipazione. Ulteriori caratteristiche della fase di istruttoria saranno dettagliate nell'Avviso attuativo.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto: erogato dal Soggetto Gestore in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili ed eventuale rideterminazione a cura del Soggetto Gestore medesimo. Finanziamento supportato da garanzia: erogato in anticipazione a scelta tra il 20%, il 50% e il 70% a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento col soggetto finanziatore; saldo erogato dal soggetto finanziatore previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili ed eventuale rideterminazione dell'agevolazione da parte del Soggetto Gestore medesimo.
TERMINI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	I Progetti devono essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla data di notifica al soggetto beneficiario del provvedimento di concessione dell'agevolazione (salvo motivata proroga di 3 mesi).
POSSIBILI IMPATTI	Sviluppo sostenibile: positivo
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Indicatore di output: – RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi) – RCO03 Imprese sostenute mediante strumenti finanziari Indicatore di risultato: – RCR29 Emissioni stimate di gas a effetto serra
COMPLEMENTARITÀ TRA FONDI	n.a.